

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1831).	419
PRESIDENTE	419, 420
SARTOR, <i>Relatore</i>	419, 420
CURTI	420
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	420
Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici). (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1846).	421
PRESIDENTE	421, 422
CAIATI, <i>Relatore</i>	421, 422
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	421
CIANCA	422
DE COCCI	422
Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione. (1849).	423
PRESIDENTE	423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	424, 430, 433, 434, 435, 436
BONTADE MARGHERITA	426
CERVONE	426, 427, 433
BAGLIONI	427, 428, 431, 432, 433

	PAG.
VERONESI	428, 433, 434, 435, 436
POLANO	422
CIANCA	429
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436	
CAIATI	434, 436

Votazioni segrete:

PRESIDENTE	423, 436
----------------------	----------

La seduta comincia alle 9,30.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia. Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione del Senato ed ha il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro).

L'onorevole Sartor, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SARTOR, *Relatore*. Questo provvedimento, come ha detto l'onorevole Presidente, è stato

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

già approvato dal Senato ed ha avuto parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro. Si tratta della spesa di lire 21.800.000 che sono in aggiunta ai 90 milioni già stanziati con la legge 30 gennaio 1948, n. 171, ed ai 50 milioni stanziati con la legge 25 luglio 1952, n. 1115.

Nel corso dei lavori autorizzati con le leggi precitate, si è ravvisata l'urgenza, soprattutto per quanto riguarda il consolidamento della basilica di San Marco e del campanile di San Marco, di un ulteriore stanziamento di lire 21.800.000.

Dagli accertamenti tecnici eseguiti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici, questa somma appare contenuta in limiti molto modesti, per cui non rimane che approvare il provvedimento, tenuto anche conto che provvedere al consolidamento della basilica di San Marco di Venezia, significa togliere degli inconvenienti ad uno dei più gloriosi monumenti artistici del mondo.

Per questo il relatore è favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. A me sembra che il provvedimento sia di evidente opportunità e di una limitatezza che non desta preoccupazioni.

CURTI. Vorrei far presente l'opportunità che una buona volta si presentasse un provvedimento organico per la definitiva salvaguardia della basilica di San Marco.

PRESIDENTE. A questo riguardo debbo dire che la Camera ha approvato un provvedimento speciale a favore della città di Venezia, provvedimento che però il Senato non ha ancora approvato. Comunque prendiamo atto di questo suo desiderio.

SARTOR, Relatore. Le ragioni di questi successivi stanziamenti derivano dalla natura dell'opera per la basilica di San Marco. Essendo essa antica e soffrendo degli inconvenienti che il tempo produce, non è possibile, a priori, stabilire tutti i lavori da compiere. Nel corso dei lavori stessi si avvertono danni che non erano prima noti. Ecco la ragione che giustifica lo scaglionamento, nel tempo, delle richieste.

CURTI. Si può impedire che si verifichino danni di questa natura, anche in una volta sola: non è accettabile che, come problema tecnico, possa essere risolto solamente ogni volta che un danno si presenta, quando noi sappiamo che la causa dei danni stessi è l'asestamento del terreno. A mio parere un provvedimento, che sia atto al consolidamento di

quell'opera, è possibile con uno studio organico.

PRESIDENTE. Onorevole Curti, ella si è un po' contraddetta quando ha affermato che si tratta di asestamento; cioè di cosa in continuo divenire.

CURTI. I danni prodotti alla basilica sono determinati da un'asestamento del terreno, il terreno si può consolidare.

PRESIDENTE. Chi ha messo una volta sola le mani in una casa di Venezia, sa che cosa sia un lavoro del genere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi rimetto alla chiara relazione dell'onorevole Sartor. Desidero dire all'onorevole Curti che si tratta di un malato per cui è enormemente difficile prevedere quello che può succedere.

Chi è a conoscenza delle costruzioni, quali che esse siano, di Venezia, sa che, purtroppo, ci troviamo in una situazione in cui non si possono mai prevedere gli asestamenti del terreno. La Commissione ha poi anche approvato un provvedimento speciale per Venezia che ci auguriamo abbia seguito anche al Senato. Per questa ragione siamo favorevoli a questo disegno di legge, pur comprendendo i motivi di coloro che propendono per una spesa *una tantum* in modo da risolvere completamente la situazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del presente disegno di legge, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.800.000 in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1115, a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in due esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1955-56.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo « Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contri-

buti e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici). (Approvato della VII Commissione permanente del Senato). (1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).

L'onorevole Caiati, in sostituzione del relatore De' Cocci, momentaneamente assente, ha facoltà di riferire.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui trattasi riguarda un adeguamento di indennità varie al personale di custodia (ufficiali e guardiani idraulici).

La irrisorietà del problema finanziario che è connesso al disegno di legge, mi esimerà dallo svolgere una relazione ampia, tanto più che si tratta di adeguare vecchie indennità sulle quali non c'è stata mai discussione da parte del Parlamento, riconoscendosi motivata la corresponsione di esse.

Queste indennità sono state parzialmente adeguate al costo della vita e sono, in effetti, giustificate da una attività che si svolge molte volte fuori orario ed in condizioni veramente disagiate.

Chi ha una certa esperienza della attività dei guardiani delle opere idrauliche e di bonifica, sa a quali particolari lavori essi sono sottoposti e quali incombenze e responsabilità gravino in connessione alle loro funzioni.

La misura dell'indennità di custodia prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 18 mila annue per i magazzini classificati di prima classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di seconda classe. In più è prevista qualche altra

indennità per coloro che siano consegnatari di due o più magazzini; per quanto riguarda la indennità del secondo magazzino, la misura è veramente molto ridotta.

L'indennità di sorveglianza ai lavori prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 3 del decreto è aumentata in misure diverse in relazione ai diversi gradi: dal XIII al XII grado, a lire 180 giornaliera; dall'XI al X grado a lire 216 giornaliera; dal IX a lire 315 giornaliera. Infine, l'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli incaricati e capi incaricati, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.

La copertura della spesa è garantita da una riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e la differenza, invece, è reperita nei fondi iscritti nei capitoli 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio 1954-55.

Aggiungo che si tratta di indennità sulle quali il Senato si è espresso favorevolmente e sulle quali la Commissione finanze e tesoro non ha mosso alcun rilievo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi permetto far notare che l'altro ramo del Parlamento ha raddoppiato le cifre proposte dal Governo e ha accettato la maggiorazione del 50 per cento per quanto riguarda alcune altre indennità; è rimasta ferma solamente l'indennità di alloggio onde non creare una sperequazione con le cifre già date ai guardiani dell'A.N.A.S. Pur dovendosi ammettere che si tratta di cifre evidentemente modeste, dobbiamo riconoscere che è stato fatto uno sforzo notevole.

La Commissione VII del Senato — e questo dico a titolo storico — è stata unanime nella votazione di questa legge che viene a dare la tranquillità a questa categoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La misura dell'indennità di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati di 1^a classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2^a classe.

Il compenso previsto dal terzo comma dell'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

consegnatari di due o più magazzini, è elevata a lire 3.000 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennità che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« L'indennità di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è fissata nella misura giornaliera di lire 24 ».

CIANCA. L'indennità di malaria viene fissata nella misura giornaliera di lire 24. Tale indennità a me sembra troppo bassa. Nei contratti per l'industria privata, nei quali essa è contemplata, il minimo è di 50 lire. Io proporrei di elevare l'indennità stessa da lire 24 a lire 50.

DE' COCCI. Si potrebbe presentare, ritengo, una nuova proposta di legge.

CAIATI, *Relatore*. Posso apprezzare lo sforzo del collega Cianca perché venga corrisposta in misura più adeguata l'indennità di malaria; faccio però osservare che, qualora questo emendamento venisse accettato, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame della Commissione finanze e tesoro per la copertura finanziaria e poi eventualmente al Senato.

CIANCA. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo già letto.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione i rimanenti articoli.

ART. 3.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9.000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

(È approvato).

ART. 4.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'arti-

colo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è aumentata come segue:

dal XIII al XII grado a lire 180 giornaliera;

dal XI al X grado a lire 216 giornaliera;
dal IX grado a lire 315 giornaliera.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista, a favore degli incaricati e capi incaricati stabili, dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.

(È approvato).

ART. 5.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è elevata a lire 600 per il servizio diurno ed a lire 900 per quello notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 150 per ogni ora di prestazione di servizio notturno.

In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 1.200.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista, a favore degli incaricati stabili, dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 450 per il servizio diurno ed a lire 675 per il servizio notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 112,50 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 900.

L'indennità per il servizio idrometrico prevista dall'articolo 40, quarto comma, del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 675.

(È approvato).

ART. 6.

Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 me-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

dianete riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956 si farà fronte con i fondi iscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni e proposte di legge approvati nella precedente seduta del 30 novembre 1955. Indico, pertanto, la votazione stessa.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile » (1382):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	31
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

« Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. ed autorizzazione alla spesa straordinaria di lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1830):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di

Messina » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1563):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge.

DE' COCCI ed altri: « Estensione all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'Istituto stesso » (806):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	37
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Senatore JANNUZZI: « Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato » (1829):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelino Paolo, Angelucci Nicola, Baglioni, Bernardinetti, Biagioni, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Caiati, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, De' Cocci, Di Leo, Di Nardo, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Grezzi, Guariento, Marconi, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Sartor, Spadazzi e Veronesi.

Discussione del disegno di legge: Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1902, sui piani di ricostruzione. (1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani rego-

latori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione ».

L'onorevole Guariento, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1849, sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione, contempla la proroga di alcuni termini relativi ai piani regolatori e ai piani di ricostruzione. Con esso, inoltre, il Governo vuole regolare meglio, con una norma, l'esercizio della facoltà dei sindaci di concedere deroghe alla osservanza dei regolamenti edilizi in materia di altezza degli edifici e apporta una modificazione a una legge precedente in fatto di licenze di costruzione, a salvaguardia dei piani regolatori adottati.

I provvedimenti previsti in questo disegno di legge sono opportuni in vista della imminente scadenza di termini oltre i quali rimarrebbe confusa la sistemazione in tale materia.

Nella legge urbanistica 17 agosto 1942, e precisamente nei suoi articoli 8 e 42, sono considerate tre categorie di comuni in rapporto al problema urbanistico:

1°) comuni aventi solo la facoltà di formare il piano regolatore;

2°) comuni aventi l'obbligo di provvedere alla compilazione del piano perché inclusi o da includere in determinati elenchi approvati con decreto ministeriale;

3°) comuni aventi già (articolo 42) un piano regolatore approvato prima della emanazione della legge n. 1150, ai quali era concesso un periodo di 10 anni dalla data della legge medesima, oltre il quale avrebbero dovuto procedere alla revisione del loro piano regolatore o alla formazione di un nuovo piano in armonia con le nuove norme.

Per questi ultimi comuni il periodo di 10 anni concesso si è dimostrato insufficiente.

Gli eventi bellici e le loro conseguenze, fra le quali la necessità di disporre sollecitamente anche un piano di ricostruzione in seguito ai danni subiti, non permisero di curare la revisione del vecchio piano o di compilarne uno nuovo.

Di qui la pubblicazione della legge 20 aprile 1952, n. 524, con la quale il primo termine venne spostato fino alla data del 31 dicembre 1955.

Nella prossimità di questa scadenza il Governo riconosce oggi la opportunità di concedere ancora una nuova proroga, ben sapendo che sarebbe quanto mai pregiudizievole il fatto che i comuni, che sono ancora in fase di compilazione del loro nuovo piano, rimanessero privi di una regolamentazione urbanistica.

E pertanto, con il primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 1957. E così a questa data viene pure spostato il termine assegnato per l'attuazione di quei piani regolatori che avessero scadenza prima della data medesima.

Nel medesimo articolo 1 (secondo comma) si vuole anche tener conto di quei comuni che invece sono stati inclusi negli elenchi in applicazione di quanto dispone l'articolo 8 (comma secondo) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 640 (articolo 17).

Essi devono presentare il loro piano regolatore entro due anni dalla inclusione negli elenchi, inclusione avvenuta naturalmente in tempi diversi, con la conseguenza anche di una diversità di scadenza.

Evidentemente sarebbe inopportuno fissare una unica data, ad esempio il 31 dicembre 1957, per la validità dei piani regolatori preesistenti.

Pertanto, il disegno di legge opportunamente dispone nel secondo comma dell'articolo 1 che i piani esistenti conservano la loro validità fino all'approvazione del nuovo piano, allo scopo, anche qui di evitare che venga a mancare una regolamentazione anche per breve tempo.

Devo avvertire che il Ministero ha riconosciuto che non è il caso di parlare di quei comuni che finora non sono stati inclusi negli elenchi, per i quali non ha ragione di essere la norma di cui al comma secondo dell'articolo 1. Per questo sarà bene sopprimere le parole: « O da includere » della prima riga del detto comma.

Sia i comuni inclusi negli elenchi, di cui all'articolo 8 della legge urbanistica, sia quelli dotati di un piano regolatore approvato con provvedimento speciale prima della emanazione di detta legge, possono trovarsi nelle condizioni di avere anche un piano di ricostruzione, per il quale vige il limite di un decennio.

Allo scopo di eliminare gli intuibili inconvenienti che si verificherebbero nel caso che il termine del decennio venisse a scadere prima della approvazione del piano regolatore, nell'articolo è proposto il terzo comma con il quale, per le due categorie di detti comuni, si stabilisce che il piano di ricostruzione, qualunque sia il termine di scadenza per la sua validità, conserva la sua efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano regolatore.

Faccio notare, però, che il testo ministeriale del disegno di legge non prevede il caso di

quei comuni per i quali il piano di ricostruzione sia già scaduto al momento dell'entrata in vigore di questa nuova legge e per i quali il Ministero dei lavori pubblici, non ha potuto né può concedere una proroga per effetto della legge 27 ottobre 1954.

In tali casi si verificherebbe una soluzione di continuità tra il regime del piano di ricostruzione e quello del piano regolatore.

A evitare che tali comuni — sono pochi in verità — vengano a trovarsi privi di qualsiasi strumento per la disciplina urbanistica del proprio territorio, si propone un emendamento inteso a estendere la proroga della validità anche ai piani di ricostruzione già scaduti.

Pertanto, nel terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « qualunque sia il termine di scadenza fissato per la sua validità », propongo di aggiungere l'inciso: « e anche se scaduto ».

Per quanto ho detto, mi pare che si possa accettare la nuova formulazione del testo dell'articolo 1 nei seguenti termini:

ART. 1.

« È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, per l'attuazione dei piani regolatori dei comuni che ne abbiano ottenuta la approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Per i comuni inclusi o da includere negli elenchi di cui all'articolo 6 del comma secondo della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dall'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano a avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, e anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Al 31 dicembre 1955 scadrà, a norma dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951,

n. 1042, il termine concesso ai comuni dotati di un piano di ricostruzione per esercitare il diritto di esproprio di aree aventi una destinazione edilizia allo scopo di rivenderle o concederle per motivi inerenti alla attuazione del piano.

La complessità e la lentezza di procedure in corso o la mancanza di fondi da concedere ai comuni per l'attuazione del piano, giustificano la norma dell'articolo 2 di questo disegno di legge, con la quale si concede una proroga per detti espropri fino al 31 dicembre 1957.

Con l'articolo 3 il Governo si propone di disciplinare le facoltà dei comuni a concedere deroghe dai regolamenti edilizi, particolarmente in merito all'altezza degli edifici.

Una certa ampiezza e imprecisione delle facoltà concesse ai sindaci dai detti regolamenti, hanno fatto sì che non sempre fu possibile evitare futuri inconvenienti e talune infelici realizzazioni — specialmente in fatto di cosiddetti grattacieli — che hanno suscitato proteste e contrasti. A tale riguardo, anche il Ministero della pubblica istruzione ha più volte fatto presente la sua preoccupazione per l'impossibilità di salvaguardare certi aspetti monumentali e artistici di talune zone di centri urbani che impunemente sono stati violati sotto la spinta di particolari situazioni locali che forzano la mano alle amministrazioni.

Secondo la relazione ministeriale, il subordinare la concessione di deroghe da parte dei comuni al benessere di competenti organi del Ministero della pubblica istruzione e di quello dei lavori pubblici, appare il mezzo migliore per evitarli. Auguriamocelo.

Trattasi di materia molto delicata e, come si disse, deplorabili precedenti non mancano per non ammettere che un controllo, di organi competenti ed estranei a particolari interessi o punti di vista locali, non sia opportuno. Ritengo però che non si debba allontanarsi troppo dalla sede in cui sorge il problema. Pertanto non userei dai confini della regione.

Quindi, anche per i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge urbanistica, riserverei il nulla osta ugualmente come per gli altri comuni, alla Sezione urbanistica regionale e alla Sovrintendenza ai monumenti.

Non credo quindi necessario far intervenire anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale scopo potrà essere eliminato il secondo comma dell'articolo 3.

Penso che ciò potrà anche consentire una riduzione a 30, anziché a 60, del numero dei

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

giorni concesso come termine massimo agli organi governativi per pronunciarsi.

A tale riguardo è bene anche notare che la legge prevede che i provvedimenti di tali organi dovranno essere motivati.

Se mai, potrebbe essere concessa la facoltà ai comuni di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici e in particolare al Consiglio superiore contro le decisioni degli organi regionali.

Infine, con l'articolo 4 del presente disegno di legge si intende apportare una modifica al comma primo dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952 che attribuisce, alle autorità comunali e ai prefetti, il potere di sospendere la concessione di licenze e la continuazione di lavori ritenuti non conciliabili con piani regolatori deliberati o in attesa di approvazione.

Il fatto che nella predetta legge si parla dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, lascia pensare che dagli effetti di tale norma siano esenti i comuni aventi piani approvati con legge speciale o con provvedimenti amministrativi a termini della legge 25 giugno 1865, prima cioè della entrata in vigore della legge urbanistica n. 1150.

Con la dizione dell'articolo 4 si vuole precisare che tale facoltà è concessa indistintamente per tutti i piani.

Onorevoli colleghi, a conclusione di quanto ho detto mi pare di poter raccomandare la approvazione del presente disegno di legge, con le modifiche da me più sopra esposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Onorevoli colleghi, non sono stata mai d'accordo circa la equiparazione dei piani di ricostruzione ai piani regolatori in quanto i piani di ricostruzione hanno, come finalità prevista dalla legge, quella di ricostruire le zone danneggiate dalla guerra mentre i piani regolatori hanno, come finalità, la espansione della città e quindi la sistemazione urbanistica dei comuni stessi.

Sono quindi due cose distinte e separate e una proroga al piano di ricostruzione, è indipendente da quella del piano regolatore.

Questa è l'osservazione che desideravo fare.

PRESIDENTE. Si potrebbe osservare che, siccome si parla di piani regolatori ancora da redigere, non è possibile che essi vengano formulati senza tener conto del piano di ricostruzione esistente.

CERVONE. Il disegno di legge si prefigge indubbiamente dei fini molto positivi per cui

credo sia il caso di esprimersi favorevolmente. Vorrei però far osservare alcune piccole cose.

Anzitutto, giacché si parla di urbanistica, vorrei far presente come questa coscienza urbanistica che si va creando nelle amministrazioni degli enti locali e nelle amministrazioni dello Stato debba concretarsi in qualcosa che vada al di là di quello che è l'oggetto che noi oggi esaminiamo. Ritengo che si dovrebbe riprendere quella che fu una iniziativa lodevolissima, a mio parere, quella cioè di organizzare e di armonizzare la parte urbanistica dei comuni con quello che è l'indirizzo provinciale o, meglio, regionale.

Evidentemente, però, quanto ho detto non è pertinente direttamente con il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Un certo collegamento c'è senz'altro, c'è già nella legge.

CERVONE. Ora, chi ha pratica di amministrazioni provinciali e di amministrazioni comunali, sa quanto sia difficile poter avere la possibilità di organizzare o di studiare un piano urbanistico di un determinato centro soprattutto quando questo centro ha un'importanza prevalentemente industriale o commerciale, nella ipotesi che non esista un piano regolatore e soprattutto quando si tratta di determinare un avviamento urbano collegato con lo sviluppo della rete stradale nazionale, quando si tratta di sviluppi della rete ferroviaria, di porti, ecc. Ritengo che in questi casi occorra l'intervento del Ministero.

Io ho davanti a me l'esperienza di un comune in sviluppo il quale si trova nella impossibilità, quasi materiale, di terminare lo studio del suo piano regolatore per il semplicissimo fatto che non si ha ancora un indirizzo più o meno chiaro dello sviluppo della viabilità maggiore.

Ora, determinata questa posizione, mi sembrerebbe che dovremmo fare una graduatoria di valori e di possibilità. Esiste la legge che dà possibilità al Ministero dei lavori pubblici di determinare i comuni che sono obbligati a fare i piani regolatori. I criteri con cui si scelgono questi comuni, sono determinati dalla direzione generale urbanistica che in questo caso, bisogna riconoscerlo, funziona egregiamente. Però, se fosse possibile suggerire una via, consiglieri, dopo un piano provinciale o regionale, di obbligare i capoluoghi di provincia anzitutto a fare i loro piani regolatori per poi passare a quei comuni che hanno una importanza superiore o per numero di abitanti o per sviluppo economico.

Scegliendo invece i comuni anche con l'attuale criterio, non esclusivamente con quello

da me riferito, ho la sensazione che veniamo un po' ad allontanarci da quello che dovrebbe essere un indirizzo per la determinazione dei piani regolatori.

Tutto questo mi sembrava opportuno dire, prima ancora che ci si addentrasse nella discussione di quanto specificamente trattato in questo disegno di legge. Per mettere però il problema a fuoco e senza correre il rischio di sbandare da una parte o dall'altra, bisogna fare attenzione a che il problema urbanistico non diventi una malattia a causa della quale venga ad essere fermato lo sviluppo urbanistico.

Il primo punto è lo sviluppo della città; il secondo punto è il perfezionamento urbanistico. Occorre fare attenzione affinché non accada che, per raggiungere il secondo punto, si venga ad arrestare lo sviluppo urbanistico della città.

Mi sembra che tutto ciò che interessa il paesaggio, il turismo, lo sport, sia troppo aleatorio, sia troppo lasciato *ad libitum* di questo o di quel determinato soprintendente, per cui può avvenire che ad un certo momento una città si ferma nel suo sviluppo soltanto perché il soprintendente A o il soprintendente B hanno, nella loro determinata posizione, una cognizione soggettiva e non oggettiva del problema. Ad un certo momento ci troviamo quindi di fronte ad un veto che è insindacabile e che è difficilmente rimovibile.

Ora, di fronte a questo punto, credo che, se è necessario che si crei la coscienza urbanistica, altrettanto è necessario che non si cada nell'eccesso opposto.

Riterrei quindi opportuno che si nominasse una commissione provinciale o che si desse potere provinciale a quelle tali commissioni che sono previste dalla legge, ma che le medesime fossero ascoltate non soltanto quando occorre mettere lo spolverino su di una determinata posizione ma quando debbono esprimere il proprio parere che, se non può essere vincolante, deve almeno essere determinante dell'indirizzo. Altrimenti noi vediamo come il vincolo paesistico, non esistente prima di un determinato piano, sopravvenendo successivamente, fermi ogni cosa con tutte le conseguenze che da tale fatto possono derivare e che sono facilmente immaginabili.

Un'altra questione: noi abbiamo, nella legge fondamentale dell'urbanistica, una clausola per cui tutto il piano regolatore ha da intendersi per tutto l'ambito del comune.

Qui dobbiamo un po' chiarire. Che cosa si intende per tutto l'ambito comunale?

Prendo l'ipotesi di un centro che può essere quello che io conosco direttamente: il centro capoluogo di provincia, di Latina. Capoluogo che ha un centro urbano, grande, e nel quale, a distanza, sono disseminati nell'agro Pontino, borghi o frazioni. Ora, che sia necessario che il piano regolatore determini un indirizzo di sviluppo di viabilità tra il centro urbano e i borghi, siamo completamente d'accordo, ma che un colono, che voglia costruirsi in campagna una casa, abbia a chiedere il parere della commissione edilizia mi sembra che non risponda alle necessità dello sviluppo del centro.

Io provvederei quindi, in questa legge, giacché vi si pongono le mani, a modificare il pesante bagaglio delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. La sostanza di questo disegno di legge è solamente la proroga.

CERVONE. Si potrebbe vedere anche questo problema.

Per quanto riguarda la proroga, mi sembra che il termine fissato al dicembre 1957 sia troppo breve.

Sono infine d'accordo con il relatore quando chiede, all'articolo 3, di demandare, agli organi periferici dello Stato che non al Consiglio superiore, determinate modifiche o determinati indirizzi.

Detto questo, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato. Se, onorevole Presidente, ho voluto fare delle digressioni all'inizio, è stato soltanto perché, dato che ci poniamo il problema di un indirizzo ben preciso nella urbanistica, mi sembrava opportuno che, insieme alle proroghe, si trattasse anche dello spirito della legge.

BAGLIONI. Onorevoli colleghi, poiché vi sono dei comuni che attendono da quattro anni l'approvazione del loro piano regolatore, è evidente che vi sono delle remore. In questo senso io domanderei al rappresentante del Governo quanti sono i comuni il cui piano regolatore è stato approvato dalla Commissione del Ministero dei lavori pubblici. Credo che non siano che quattro o cinque capoluoghi di provincia. Raccomanderei quindi agli organi del Ministero di cercare di rendere più rapida la procedura della approvazione.

C'è poi un'altra remora. Essa deriva dalla approvazione dei piani da parte delle giunte provinciali amministrative.

È, questo, un controllo che è stato introdotto con la legge del 9 giugno 1947 poiché le giunte provinciali amministrative non avevano questo potere.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Ora questa legge è, oltre a tutto, incostituzionale. Noi possiamo ammettere il controllo di legittimità, ma non possiamo ammettere un controllo sul merito del piano.

Perché si deve ammettere un controllo che costituisce soltanto una remora?

Mi propongo quindi di presentare un ordine del giorno in questo senso, ordine del giorno che spero possa essere approvato da tutti.

Sono inoltre favorevolissimo alla soppressione di quell'inciso nell'articolo 1, secondo comma, dove si parla dei piani già approvati o da includere, perché effettivamente, quel « da includere »...

PRESIDENTE. È un errore tipografico.

BAGLIONI. Sottopongo infine alla vostra approvazione l'ordine del giorno che mira a dare al Governo la possibilità di studiare il modo di semplificare e accelerare le procedure di approvazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno Baglioni sottoscritto anche dall'onorevole Polano: « La VII Commissione (Lavori pubblici), constatato come alla tempestiva formazione dei piani regolatori e di ricostruzione da parte dei comuni interessati, costituisca una remora il controllo che oggi hanno le giunte provinciali amministrative, instaurato con legge 9 giugno 1947, n. 530 e da ritenersi per altro incostituzionale alle attuali esigenze,

impegna il Governo a sganciare la procedura di formazione dei piani regolatori da detto controllo ».

VERONESI. Ritengo che la legge che stiamo esaminando abbia una notevolissima importanza, pari a quella della legge fondamentale urbanistica del 1942, anche se ci sono voci in contrario.

La materia che essa tratta: piano regolatore e regolamento edilizio, piani di ricostruzione, è materia che ha tormentato e tormenta gli amministratori comunali e noi ne abbiamo tutti fatto l'esperienza personale.

Io direi che si tratta di una materia veramente complessa. Regolamentare lo sviluppo di un aggregato cittadino, di un aggregato urbano, prevedendone gli sviluppi nel tempo, è cosa difficile. Ho visto, per esperienza personale, che cosa c'è voluto per approvare un nuovo regolamento edilizio che è cosa molto meno impegnativa di un piano regolatore: esami, riesami, poi è andato al Genio civile, poi alla giunta provinciale.

Veramente, prima di codificare certe norme sulle quali poi si dovrà operare, sperabil-

mente, per parecchi anni, è bene pensarci parecchio e non aver paura dei consigli e dei suggerimenti che possono dare le autorità tutorie.

Io ritengo che in questa materia si possa essere gelosi delle autonomie comunali, ma che non si debba essere presuntuosi nel ritenere che non ci possano venire buoni suggerimenti da persone che sono su un piano diverso dal nostro e che quindi hanno una diversa visuale.

La conclusione del mio discorso è che mi sembrano opportunissime le proposte presentate e mi proporrei di introdurre, a tempo opportuno, qualche altra disposizione, frutto dell'esperienza. In particolare, proporrei di prorogare la validità dei piani approvati dal consiglio comunale e che sono in attesa del decreto, portandola da due a cinque anni.

Il caso specifico che mi interessa è quello della città di Rovereto. Il suo piano regolatore è stato predisposto nel 1950; siamo nel 1955 e non è stato ancora approvato per questioni particolari inerenti alla situazione della Regione autonoma. Però, quanto ho sentito adesso, mi fa pensare che, anche fuori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ci siano delle difficoltà. Quindi è opportuno che questo periodo di validità, al fine di impedire opere che contrastino col piano regolatore, venga portato a 5 anni.

Proporrò un emendamento aggiuntivo in tal senso all'articolo 4.

L'altra modifica che vorrei proporre, al momento opportuno, riguarda i cosiddetti grattacieli.

Essi nascono, secondo quanto si insinua, per la debolezza degli amministratori comunali che non sanno resistere al ricatto che qualche volta viene compiuto: io, imprenditore, sono disposto a costruire un edificio di 6, di 8 piani che violerebbe il regolamento edilizio, ma se lo costruisco, tu hai gli alloggi che ti servono. Io, come amministratore comunale, ho avuto, di fronte a questo ricatto, a questo ragionamento, dei casi di coscienza.

In questo caso la disposizione prevede che, a tutela delle ragioni estetiche, intervenga il parere della Sezione urbanistica del Provveditorato, ma ci sono casi nei quali gli amministratori hanno avuto il coraggio e la fermezza di dire: al di là di questa altezza non si deve andare; e, tuttavia, si è costruito andando al di là dell'altezza prescritta.

Del caso parlavo anche oggi con il collega onorevole Zerbi, il quale mi citava quanto è

avvenuto a Milano ove è sorto un edificio che ha ecceduto in altezza e si è in contestazione già da alcuni anni con il proprietario, con la conseguenza che l'edificio rimane incompiuto. Il collega Zerbi avanzava una proposta che farei mia e cioè che coloro i quali costruiscono andando oltre l'altezza prevista, perdono la proprietà della parte eccedente.

Nella legge è detto che, quando si viola questa disposizione, il podestà (si diceva allora) può far demolire la parte eccedente. Ora, evidentemente, nel momento in cui si demolisce, si dispone della cosa che si fa demolire. L'averla in proprietà, lascia al sindaco l'alternativa o della demolizione immediata o di usarne per qualche tempo.

Il comune di Milano, che dovrebbe essere calmieratore sulla piazza di Milano, ha posto in vendita delle aree a 450 mila lire il metro quadrato. Con prezzi di questo genere, è evidente la volontà e, direi, la necessità economica di eccedere le altezze consentite. L'unico modo per impedire che questo stimolo a passare oltre i limiti sia seguito violando le disposizioni, è dire: fai pure, però, se superi quella determinata linea, l'eccedente passerà in proprietà del comune.

Al momento opportuno presenterò un emendamento in tal senso.

POLANO. La prima cosa che vorrei fare osservare è che molto spesso, nell'esame delle pratiche per i piani regolatori, non soltanto si procede molto lentamente, ma, addirittura, qualche volta, queste pratiche si perdono. So il caso di un comune della Liguria la cui pratica del piano regolatore, inviata al Ministero dei lavori pubblici, si è perduta. Non si sa più dove sia. Al Ministero non c'è; al Consiglio di Stato non si trova.

Questo dimostra un certo disordine anche nell'esame delle pratiche per cui esse durano anni ed anni e soltanto pochissimi comuni sono arrivati a veder giungere in porto l'approvazione dei loro piani regolatori.

Una seconda cosa è da osservare: bisognerà trovare il modo di raccomandare al Governo che sia data la possibilità al Ministero dei lavori pubblici di poter accelerare il lavoro di approvazione dei piani regolatori.

Per il resto penso che sia giusta l'osservazione fatta dal collega Baglioni e contenuta nel suo ordine del giorno, secondo il quale occorre sganciare la procedura di formazione dei piani regolatori dalla ingerenza della Giunta provinciale amministrativa, il cui controllo limita l'autonomia del comune. Noi pensiamo che sia giusto il controllo di legittimità ed anche il controllo finanziario, però

il controllo di merito è questione che appartiene soprattutto ai comuni. In conseguenza, mi associo all'ordine del giorno Baglioni.

PRESIDENTE. Una osservazione giusta che mi fa il rappresentante del Governo è che noi stiamo passando da una discussione sulla proroga ad una discussione sulla legge comunale e provinciale, cosa questa che non è di nostra competenza. Ad ogni modo risponderà il Governo. Io, per parte mia, debbo garantire che la discussione non esca dai suoi limiti.

CIANCA. Io ritengo si debba tornare veramente alle finalità del disegno di legge in esame, cioè alla proposta di prorogare i termini della validità e portarli al 1957.

Ci sono, è vero, anche delle piccole modificazioni apportate con gli articoli 2 e successivi. Penso che queste modifiche debbano essere mantenute.

Non sono d'accordo con l'onorevole Cervone circa la opportunità di dare una più ampia libertà nelle costruzioni, perché purtroppo la mancanza di piano regolatore, nell'ambito del comune, determina poi uno sviluppo della città caotico, per cui ne soffre la collettività.

Un esempio clamoroso lo abbiamo a Roma. Il comune di Roma si estende per ampiezze di decine di chilometri e l'amministrazione non riesce a regolare delle situazioni che si sono verificate, tanto che vi sono casi che hanno assunto una risonanza nazionale e questo, appunto, per la mancanza di piano regolatore.

È opportuno, quindi, che permanga la norma che il piano regolatore deve interessare tutto l'ambito comunale; sono d'accordo perché si mantenga al massimo il vincolo paesistico e l'intervento della Soprintendenza alle belle arti.

Abbiamo avuto qui a Roma il caso clamoroso della via Appia Antica della quale si era impadronita la speculazione privata, caso del quale si è interessata anche la stampa straniera. Non è vero che i soprintendenti ai monumenti intervengano a capriccio; la Soprintendenza ai monumenti è assistita da una commissione di esperti che tengono appunto conto di certe situazioni che potrebbero essere turbate e danneggiate dalla espansione edilizia che, purtroppo, tante volte, non è del tutto rispondente a necessità veramente naturali ma piuttosto alla necessità di portare dei nuclei abitati in certe zone per valorizzare dei terreni intermedi tra grandi proprietà terriere.

In conseguenza, riaffermo che l'intervento della Soprintendenza ai monumenti mi sem-

bra quanto mai opportuno e sono d'accordo con quanto previsto nell'articolo 4, e che dà al sindaco la possibilità di revocare determinate licenze in attesa della approvazione del piano regolatore quando questa licenza potrebbe turbare certe situazioni sempre legate alla difesa del panorama e dell'interesse turistico e paesistico.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUARIENTO, *Relatore*. Replico brevemente anzitutto per dire all'onorevole Bontade che non c'è una identificazione tra piano regolatore e piano di ricostruzione. Si tratta di un espediente al quale si è ricorso per evitare che sia compromesso il piano regolatore.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Cervone, mi pare che esse siano andate al di là dei limiti di questo disegno di legge e che perciò sarebbe il caso di proporre modifiche con un altro progetto di legge.

In merito al limite, ritenuto insufficiente, del 31 dicembre 1957, direi che lasciare un periodo di tempo molto più esteso può provocare maggiori ritardi. Nulla impedisce, d'altro canto, che domani, arrivati al 1957, si possa approvare un'altra proroga, ma il fatto di sapere che il termine di scadenza è abbastanza vicino dovrebbe essere un incentivo ad una maggiore celerità.

In merito all'ordine del giorno dell'onorevole Baglioni, vorrei dire che la materia dei piani regolatori è così delicata che il controllo regionale non sarà mai di troppo. Alle volte si finisce per compromettere certe situazioni, irreparabilmente e, naturalmente, non soltanto in termini di tempo molto ristretti, ma per secoli. Credo quindi sia il caso di tollerare una maggiore lentezza ma di avere la sicurezza che questi piani siano esaminati e le responsabilità ripartite.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione su questo argomento, vorrei far presente che la legge richiamata dall'onorevole Baglioni prescrive questa approvazione da parte della giunta provinciale, soltanto per i comuni aventi popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

È, quindi, un provvedimento che si riferisce a centri di tale importanza per cui un ulteriore controllo non sembra eccessivo.

GUARIENTO, *Relatore*. Circa l'emendamento dell'onorevole Veronesi per i grattacieli che superano un certo limite, vorrei dire

che la proposta mi pare in certo senso immorale in quanto una amministrazione comunale, per avere il recupero di una certa proprietà, finirebbe per tollerare la violazione della legge. Quindi io proprio non sarei del parere di accettare un tale emendamento.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio anzitutto l'onorevole Guariento della chiarissima relazione che mi dispensa dall'aggiungere verbo per individuare che cosa voleva ottenere questo disegno di legge e mi limiterò a dire alcune cose, prima sulla relazione e poi sugli interventi.

Sulla modifica dell'articolo 1, modifica di forma, sono perfettamente d'accordo; soltanto debbo ricordare precisamente quello che ha già detto il Presidente, che quella formula: « da includere », è veramente sfuggita dalla penna di chi ha preparato il disegno di legge e che va cancellata nel modo più assoluto.

Approvo anche, senz'altro, la proposta di introdurre nell'articolo 1, terzo comma, settima riga, dopo la parola « validità », le parole « anche se scaduto » perché in tal modo noi permettiamo precisamente a comuni, che si trovano in questa situazione, e che sono pochissimi, di essere compresi in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda le altre osservazioni che sono state fatte, debbo dire che sono d'accordo con l'onorevole Bontade che, dal punto di vista tecnico, altro è un piano di ricostruzione e altro un piano regolatore. Qui però, come ha detto l'onorevole relatore, noi abbiamo cercato di adottare questo espediente per fare in modo che non vi siano soluzioni di continuità tra il piano di ricostruzione che sta scadendo e il piano regolatore che si sta preparando.

Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto l'onorevole Cervone ma egli è andato al di fuori del problema specifico. Sono però d'accordo che occorra sempre armonizzare questi piani comunali con i piani provinciali, regionali, eccetera. D'altro canto, ecco l'articolo 3, che cerca di impedire le deroghe alle quali i sindaci erano spesso indotti per armonizzare in un quadro molto più vasto i piani regolatori ed è per questo che, trattandosi di comuni i quali, per la loro importanza, sono obbligati al piano regolatore, io sono dell'opinione contraria a quella dell'onorevole relatore: queste deroghe debbono essere verificate in sede centrale, al Ministero dei lavori pubblici e Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Si tratta, molto spesso, di questioni così grosse che possono portare uno scompiglio.

È chiaro che se si fosse trattato di tutto il problema nazionale avrei potuto aderire alla tesi dell'onorevole Guariento ma, essendo l'articolo 3 limitato a quei soli comuni, rimango di questa opinione.

Per quanto riguarda i termini che l'onorevole Cervone vuole prolungati, faccio mia la posizione dell'onorevole Guariento. Io posso profetizzare che questa proroga ci sarà ma credo che andare fin da ora a dire ai comuni: proroghiamo per altri 5 anni, sia eccessivo. Mi pare che il termine di due anni sia sufficientemente largo e tale da servire di pungolo, di incitamento. Se nel 1957 si ravviserà l'opportunità di una proroga, allora, a ragion veduta, la concederemo.

Per quanto riguarda i controlli che l'onorevole Baglioni trova eccessivi, concordo con quanto già detto dal Presidente ed aggiungo che la Giunta provinciale amministrativa questo esame lo fa solamente per i piani di città superiori ai 500 mila abitanti. Ma un altro argomento di fondo è che i piani regolatori sono di una importanza tale che il controllo deve essere fatto sotto tutti gli aspetti e rispetti, in quanto si vengono a toccare diritti sacri di proprietà. Questo controllo non può quindi essere considerato come una bardatura che venga a soffocare l'autonomia comunale.

Ho risposto quindi implicitamente all'onorevole Baglioni; permetta però, onorevole, che dica che non mi sentirei di appoggiare la sua tesi circa l'incostituzionalità della legge cui ella ha fatto riferimento. Fortunatamente noi abbiamo fatto due terzi del cammino riguardo alla Corte Costituzionale e, se lei lo crederà opportuno, potrà rivolgersi a quella Corte, ma non mi pare sia compito della Commissione VII esaminare un problema che riguarda la legge comunale e provinciale. Non mi sentirei poi di accettare una formula così drastica. Non posso quindi accettare il suo ordine del giorno in quella formulazione.

Debbo ringraziare l'onorevole Veronesi per aver posto il problema dell'importanza dei piani regolatori. Vorrei però pregarlo di contenere i suoi emendamenti nello stretto ambito della legge in discussione anche perché faccio notare che siamo al due di dicembre e il Ministero ha interesse che entro il 31 dicembre questa legge diventi operante.

Vi è possibilità da parte della VII Commissione (Lavori Pubblici) del Senato, durante il mese di dicembre, di tenere una sola seduta; precisamente quella della settimana dopo il giorno 11. Se verrà introdotto altro

materiale, foriero di larghe discussioni, si rischierà che Camera e Senato non possano concludere l'esame del provvedimento.

La modifica nuova è esclusivamente quella dell'articolo 3. Pregherei molto calorosamente di non porre altri argomenti. Trovo che sono argomenti molto seri e molto importanti.

Anche la proposta dell'onorevole Veronesi, definita immorale dall'onorevole Guariento, è interessante. Essa mi fa ricordare un fatto: un sindaco ha obbligato un proprietario, che aveva ecceduto il limite, a costruire tanti alloggi popolari per quanti vani aveva costruito in eccesso.

Sono dell'opinione che occorra arrivare a delle leggi severe; il legislatore dovrà trovare una formulazione per cui tutti debbano rispettare determinate norme. Noi non possiamo deturpare un Paese come il nostro, che sappiamo essere bellissimo, con grattacieli che non hanno riferimento con la urbanistica nostra, italiana.

Io ringrazio l'onorevole Cianca per aver messo il dito su questa piaga. Dobbiamo far rispettare le leggi dei piani paesistici, dobbiamo fare dei piani seri, severi, perché altrimenti rischiamo di deturpare il nostro paesaggio.

BAGLIONI. Avevo avanzato una richiesta: sapere quanti sono i comuni il cui piano regolatore è stato approvato dalla Commissione dei lavori pubblici.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stata una dimenticanza. Ella però mi ha posto una domanda alla quale sinceramente non so dare una risposta che abbia un contenuto di serietà. Se l'onorevole Baglioni lo desidera, domani od oggi stesso saprò quanti sono quei comuni e quale è lo stato degli atti. Mi scuserà se non sarò precisissimo; comunque darò alcune cifre che lo soddisferanno.

BAGLIONI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Mi permetto richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulle ultime fasi della approvazione dei piani regolatori che sono quelle che ricercano le firme di visto dei Ministeri.

Porto un esempio: il piano regolatore della città di Pordenone; è stato 11 mesi al Ministero dei trasporti per sentirsi dire che il piano regolatore non interessa gli impianti ferroviari della città e che quindi quel Ministero non dava alcun parere. Il decreto è stato 5 mesi in attesa della firma del Capo dello Stato. Comunque, su queste ultime fasi che

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

portano dei ritardi ingiustificati, io credo si possa mettere l'accento per cercare di accelerarle.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero assicurare che mi renderò conto di questa situazione e spero di poter dare qualche risposta soddisfacente.

Se è vero che dobbiamo far rispettare la Costituzione della nostra Repubblica, questa dice che dobbiamo tutelare il paesaggio.

Comincia l'A.N.A.S. a deturparlo con la pubblicità e la propaganda stradale. Ebbene, ricordiamoci di questo per fare delle leggi che possano condurre a questa conclusione.

Per quanto riguarda l'accento fatto dall'onorevole Polano — che appoggia l'ordine del giorno dell'onorevole Baglioni — alla eccessiva lentezza nello svolgimento delle pratiche, lo terrò presente, come è mio dovere oltre che mia consuetudine, per riferire immediatamente agli uffici e oggi stesso chiamerò i direttori generali che si occupano di questo settore per rendermi personalmente conto di come funziona il procedimento, per sveltirlo ove ci fossero delle cose che possono essere sveltite tenendo però presente che, su questi problemi urbanistici, si deve procedere con un certo giudizio e quindi, fatalmente, con una certa lentezza. Per questo raccomanderei alla Commissione di accettare l'articolo 1 nel testo formulato dal relatore e con le due modifiche, una soppressiva, determinata da errore e una aggiuntiva che viene a colmare una lacuna. Proporrei di approvare gli altri articoli senza apprestarvi alcun emendamento in modo da non doverci trovare di fronte ad una vacanza legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Baglioni, insiste sul suo ordine del giorno?

BAGLIONI. Insisto anche perché la legge a cui in esso faccio riferimento e cioè la legge 9 giugno 1947, n. 530, risale ad epoca anteriore alla Costituzione.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se ella, onorevole Baglioni, sostituisce alla parola « impegna », l'altra « invita », così che l'ultimo comma del suo ordine del giorno suoni: « Invita il Governo a esaminare la possibilità di svincolare la procedura di formazione dei piani regolatori da detto controllo »; e alla locuzione « incostituzionale » sostituisce la locuzione « non rispondente alle attuali esigenze », posso trasmettere l'ordine del giorno medesimo con tutte le raccomandazioni al Ministero dell'interno.

BAGLIONI. Accetto le modifiche richieste dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno Baglioni-Polano modificato:

« La VII Commissione permanente (lavori pubblici), constatato come alla tempestiva formazione dei piani regolatori e di ricostruzione da parte dei comuni interessati, costituisca una remora il controllo che oggi hanno le giunte provinciali amministrative, instaurato con legge 9 giugno 1947, n. 530 e da ritenersi per altro non rispondente alle attuali esigenze;

invita il Governo a esaminare la possibilità di svincolare la procedura di formazione dei piani regolatori da detto controllo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge ministeriale:

« Il termine stabilito dall'articolo 42, 1° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e già prorogato al 31 dicembre 1955, con l'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, è fissato al 31 dicembre 1957: i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1957, sono prorogati a tale data.

Per i comuni inclusi o da includere negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8, comma 2°, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato con l'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano regolatore, che i comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi, siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine di scadenza fissato per la sua validità, conserva la sua efficacia fino alla data di approvazione del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Ricordo che il relatore ha proposto il seguente nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo:

« È prorogato al 31 dicembre 1957, il termine di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

1952, n. 524, per l'attuazione dei piani regolatori dei comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Per i comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2°, della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto-legge 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Vi è inoltre un emendamento presentato dall'onorevole Cervone del seguente tenore:

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: è fissato al 31 dicembre 1957, con le altre: è fissato al 31 dicembre 1960 ».

L'onorevole Cervone ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CERVONE. Il motivo, per cui propongo lo spostamento del termine portandolo dal 1957 al 1960, ha questo fondamento: innanzitutto, si rifà all'articolo 42 della legge del 1950 che suona così: « Il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitato a 10 anni dalla data stessa ».

Il termine fissato da questo primo comma venne prorogato al 1955; vistane oggi la impossibilità di attuazione, il termine viene spostato al 1957.

Capisco il ragionamento, ottimo, del rappresentante del Governo e dell'onorevole relatore; si tratta, dicono, di data che dovrebbe fare da stimolo, ma in questo caso, non si tratta di stimolare le amministrazioni a fare, bensì si fissa una data per l'attuazione, non per la richiesta, ciò che presuppone il fatto che il piano regolatore esista già, quindi si chiama in causa la sua applicazione.

Occorre poi tener conto di un'altra questione: nel 1956 avremo le elezioni per i comuni e per le amministrazioni provinciali. Praticamente quindi noi diamo un solo anno alle nuove amministrazioni; periodo questo che considero insufficiente. Dico questo, proprio per l'esperienza da me fatta come amministratore comunale. La data del 1960 coinciderebbe poi con lo scadere del mandato amministrativo; ecco perché l'avevo posta; comunque non ne faccio un problema fondamentale. Volevo presentare la mia proposta al Governo e al relatore.

GUARIENTO, *Relatore*. Oltre le ragioni, che ho già esposto, contrarie all'accettazione dell'emendamento, ce ne sarebbe anche un'altra: vi è stata la tendenza ad unificare le date.

CERVONE. Dovrebbero essere portati tutti i termini al 1960, è logico. Comunque ritiro il mio emendamento.

VERONESI. Anche io ero d'accordo con il collega Cervone. Non insisto sull'emendamento.

Vorrei fare una osservazione sulla locuzione « Da includere », di cui al secondo comma dell'articolo 1, che è stato detto essere un errore.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riconosciamo che è un errore.

VERONESI. Gli elenchi vengono fatti quando il Ministro vuole. Ora, non è detto che fra due mesi il Ministro non emani un nuovo elenco di altri comuni i quali avranno tempo 5 anni per presentare il loro piano regolatore. Mi parrebbe quindi che si dovrebbe dire in modo un po' diverso, cioè: « I comuni inclusi a tutt'oggi o che saranno inclusi in elenchi successivi fino al 31 dicembre 1957 » perché se nasce un altro elenco, che cosa succede ai comuni che sono inclusi in questi elenchi? Diamo loro un po' di respiro; i comuni che saranno inclusi da oggi al 1957 avranno la stessa disciplina giuridica, quindi un termine entro il quale gli elenchi fatti successivamente seguono questa disciplina.

Non voglio lasciare aperto un futuro senza limiti, ma non voglio essere in condizione di non dare alcun tempo a questi comuni.

BAGLIONI. Sono d'accordo, se non si accetta l'emendamento soppressivo, a che si ponga un limite che dovrebbe però decorrere dalla entrata in vigore della legge. C'è un elenco di piani regolatori dei comuni che dovrebbe venir fuori tra qualche tempo. Questi, evidentemente ci potrebbero rientrare.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Dall'articolo della legge 17 agosto 1942, n. 1150, risulta aperta ancora la possibilità al Ministero di fare nuove inclusioni negli elenchi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ufficio legislativo del Ministero ha detto che si tratta di un errore.

CAIATI. Ho guardato l'articolo 10 della legge che riguarda i piani regolatori ed ho visto che è previsto, in quell'articolo, un termine di 5 anni per quanto riguarda gli obblighi che i comuni hanno di ottemperare alla realizzazione del piano regolatore dopo che i medesimi sono stati inclusi negli elenchi ministeriali.

Se noi accettiamo la sola dizione « per i comuni inclusi » evidentemente il problema della proroga riguarda quelli che non hanno ottemperato fino ad oggi al rispetto prescritto dei 5 anni dalla legge sui piani urbanistici; se noi acconsentiamo anche alla dizione « o da includere » evidentemente apriamo una possibilità per comuni che sono ancora da includere, però nei limiti di tempo che sono fissati anche per gli altri che non hanno ottemperato all'obbligo entro i 5 anni e, in questo senso, non vedo opposizione al mantenimento della dizione « da includere ».

È una dizione che non pregiudica nessuna possibilità. D'altro canto è, questo, un problema che si va allargando. Mentre prima si era pensato solo ai grandi centri, ora questa esigenza si va estendendo, ed è sentita non soltanto per la insistenza degli urbanisti ma proprio come una esigenza che risponde meglio al normale e migliore andamento della vita moderna.

Anche per queste ragioni, che non sono al di là degli orizzonti che possiamo porci oggi, lascerei la locuzione « da includere ».

GUARIENTO, *Relatore*. Anche io, in base alle considerazioni esposte, sono del parere di lasciare la dizione « da includere ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo nel lasciare la dizione « da includere ».

VERONESI. Occorre allora apportare un'altra modifica: il secondo comma dice: « Per i comuni inclusi o da includere negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8... ». Occorrerebbe aggiungere « e da approvarsi » così da completare la dizione.

PRESIDENTE. In luogo della dizione « da approvarsi », proporrei la parola « previsti ».

VERONESI. La dizione del secondo comma potrebbe essere, per la parte modificata, la seguente: « ...per i comuni inclusi o da

includere negli elenchi approvati e da approvarsi ai sensi dell'articolo 8... ».

PRESIDENTE. Proporrei la dizione: « Per i comuni inclusi o da includere negli elenchi di cui all'articolo 8 ».

GUARIENTO, *Relatore*. Accetto la dizione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 così modificato:

« È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 504, per l'attuazione dei piani regolatori dei comuni che ne abbiano ottenuto l'approvazione prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Per i comuni inclusi e da includere negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2°, della suddetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, i piani regolatori preesistenti continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del rispettivo nuovo piano regolatore, che i comuni stessi sono obbligati a compilare e presentare al Ministero dei lavori pubblici.

Quando i comuni contemplati nei due precedenti commi siano anche provvisti di un piano di ricostruzione approvato ai sensi del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, e successive modificazioni, il piano medesimo, qualunque sia il termine stabilito per la sua validità, ed anche se scaduto, conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale da formare a termini della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Per tutti gli altri comuni dotati di piani di ricostruzione, resta fermo il disposto dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il termine di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà per i comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, è prorogato al 31 dicembre 1957 ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

Do lettura dell'articolo 3:

« Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovrintendenza predetti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi ».

GUARIENTO, *Relatore*. Rinuncio al mio emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

VERONESI. Presento il seguente emendamento all'articolo 3, in relazione a quanto da me esposto circa le violazioni delle disposizioni riguardanti l'altezza degli edifici:

« Aggiungere all'articolo 3 i seguenti commi:

« All'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il terzo comma, viene inserito il seguente: « Nel caso di violazione delle disposizioni riguardanti l'altezza degli edifici, la parte di immobile eccedente l'altezza prescritta, passa in proprietà del comune a ogni effetto e senza alcun onere. Il comune potrà disporne la demolizione ».

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Mi pare una disposizione equa. Il privato trae vantaggio dalla violazione, in quanto ad essa viene opposta una disposizione di legge che nessun sindaco, data la necessità di alloggi, ha il coraggio di applicare.

Applicando la mia proposta, si comincia a togliere la proprietà al proprietario, dopo di che il sindaco può, o demolire la parte eccedente, o farne uso.

GUARIENTO, *Relatore*. Vorrei far osservare che in questo modo veniamo a premiare la negligenza dell'amministrazione comunale, che, durante i lavori, ha tutto il tempo per procedere.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei proprio pregare l'onore-

vole Veronesi di riservare questa proposta, sulla quale non esprimo in questo momento alcun giudizio, ad un progetto di legge di altro tipo. Io sono favorevolissimo a tutto quello che può significare rispetto il più assoluto e integrale di una legge ma non mi pare sia il caso di emanare un provvedimento che disponga la libertà di fare per poi intervenire.

VERONESI. No, l'intimazione è stata fatta; il terzo comma della legge suppone che sia stata esperita tutta la procedura e malgrado questo si sia costruito.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo coinvolge tutta una serie di problemi giuridici che non mi pare il caso di includere in questa legge.

VERONESI. Con l'occasione chiedo anche la soppressione del quarto comma che ha riferimento alla inosservanza da parte di amministrazioni statali.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il collega Veronesi può presentare una proposta di legge a questo riguardo. Io insisto nella mia posizione: non posso accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Veronesi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge ministeriale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato ».

L'onorevole Veronesi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo unico della stessa legge è sostituito dal seguente:

« In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 5 anni dalla

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1955

data della deliberazione di cui al primo comma ».

VERONESI. Il mio emendamento tende a togliere qualche dubbio che era sorto. Il terzo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, dice che, in ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protrate oltre due anni dalla data di cui alla deliberazione del primo comma. L'esperienza fatta insegna che i due anni sono un periodo troppo breve.

CAIATI. Non vedo alcuna ragione né giuridica né logica per modificare i termini di tempo portandoli da 2 a 5 anni. Sono quindi contrario a questo emendamento.

GUARIENTO, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Veronesi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Veronesi anche per una ragione di fondo. Non è possibile fare le leggi mettendo date e termini all'ultimo momento e non vedendo la legge nel suo complesso. Se noi guardiamo la legge del 1942, che sarà stata di un periodo di cui nessuno, qui, ha dei buoni ricordi, vediamo pur tuttavia che aveva una certa armonia. Non possiamo improvvisamente rovesciare tutto. Facciamo allora delle leggi organiche nuove. L'onorevole Veronesi si renda promotore di una legge nuova, ma non mi pare che possa essere qui accolto un tale sistema. Per questa ragione di fondo e per la ragione specifica che, aderendo alla proposta Veronesi, si andrebbe ad autorizzare i comuni alla lentezza, dichiaro di essere contrario.

VERONESI. I comuni hanno già avuto l'approvazione.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso accettare, per le ragioni già esposte, l'emendamento dell'onorevole Veronesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Veronesi mantiene il suo emendamento?

VERONESI. Sono profondamente convinto della bontà della mia tesi e quindi lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Veronesi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 21 milioni 800.000 per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1831).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Camera approva).

« Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1846).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Camera approva).

« Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1450, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (1849):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelino Paolo, Baglioni, Bartesaghi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Cervellati, Cervone, Cianca, Curcio, De Biagi, De Capua, Di Nardo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giglia, Grezzi, Guariento, Merenda, Messinetti, Pacati, Pignatone, Polastrini Elettra, Quintieri, Sanzo, Sartor, Spallone, Spataro e Veronesi.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI